

CENTRO STUDI OIC
COMMISSIONE BANDI

Oggetto: Affidamento del Servizio di "Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, delle opere relative ai lavori di: POR FESR Sardegna 2014/2020_Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e Qualità della vita", Azioni 4.1.1 e 4.3.1. Bando per "Interventi di Efficientamento Energetico negli edifici pubblici e di Realizzazione di Microreti nelle strutture pubbliche nella regione Sardegna". Attuazione della D.G.R. n.46/7 del 10.08.2016.

"Efficientamento energetico casa comunale" del Comune di Scano di Montiferro.

CUP.J57J18000130006_CIG.7705814EDD

Scadenza 11/01/2019

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, con procedura aperta su piattaforma Sardegna CAT, indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue:

1. Al punto 18.1 del Disciplinare laddove vengono esplicitati i sub-criteri relativi alla "Qualità della professionalità desunta da prestazioni per progetti pubblici analoghi" viene aggiunta la postilla che *"Saranno premiali gli incarichi con base d'asta lavori superiori a € 150.000,00 e svolti successivamente all'entrata in vigore del nuovo Codice Contratti D.lgs.50/2016"*. Le linee guida ANAC n. 1, sulla scorta del quale è stato approvato il bando tipo n. 3 per i servizi di ingegneria e architettura cui fa riferimento anche il bando di cui all'oggetto, stabiliscono al par. VI punto 1.1 che la professionalità e l'adeguatezza dei servizi pregressi debba essere valutata nell'arco temporale degli ultimi 10 anni anche in virtù del fatto che i servizi di ingegneria ed architettura, per loro stessa natura, vengono resi in un arco temporale generalmente ampio. Il nuovo codice degli appalti è entrato in vigore nel 2016, poco più di due anni e pertanto la previsione di assegnare premialità ai servizi resi per lavori di importo superiore a 150 mila euro e successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 appare fortemente illegittima in quanto fissa un criterio iniquo e stringente, che non trova peraltro alcun riscontro normativo.

A tal proposito vale la pena ricordare che per i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) previsti dalle *Linee Guida n. 1 ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14/09/2016 e aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21/02/2018 (par. IV punto 2.2.2.2 e seguenti) "[...] Le indicazioni che si traggono dalle richiamate disposizioni di cui agli artt. 83 e 86 nonché dall'allegato XVII, relativamente all'importo del fatturato globale e specifico per l'affidamento dei servizi, nonché dei requisiti di capacità tecnica, costituiscono indicazioni poste a presidio della massima partecipazione alle gare in ossequio ai principi di proporzionalità e di concorrenza, in linea con il principio enucleato all'articolo 1, punto ccc) della legge delega n. 11/2016, concernente il "Miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell'area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione". Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Una conferma circa l'opportunità di comprendere anche le citate attività, è rinvenibile nella previsione di cui all'art. 46, comma 1, lett. a) del Codice, a tenore del quale sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura "che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad*

CENTRO STUDI OIC
COMMISSIONE BANDI

esse connesse". Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara.

E ancora il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 14/12/2017 sottolinea che "la stazione appaltante può fissare, nell'ambito della propria discrezionalità, requisiti di partecipazione ad una gara di appalto e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché tali prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino indebitamente l'accesso alla procedura di gara e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell'appalto (cfr. Parere di precontenzioso n. 110/2010). Tuttavia, la ratio alla base delle specifiche previsioni del Codice e delle linee guida preclude la possibilità di richiedere esclusivamente servizi identici a quelli oggetto dell'affidamento".

Alla luce della grave criticità riscontrata si chiede a Codesta Spett. Le Amministrazione di apportare le dovute modifiche al bando assegnando un termine maggiore per la presentazione delle candidature.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

La presente vale come informativa all'intento di proporre ricorso giurisdizionale.

Distinti saluti.